



COMUNE DI PISA

**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO
– AZIENDE – SERVIZI ASSICURATIVI – SERVIZI ISTITUZIONALI – CONTRATTI**

Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco

U.O. Provveditorato

Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di tende interne ed esterne per uffici comunali, oltre al servizio di riparazione, per due anni (oltre ad eventuale proroga contrattuale di un anno)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP: J59I25000590004

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Costituiscono oggetto dell'accordo Quadro:

- a) l'affidamento della fornitura di tende occorrenti per gli uffici del Comune di Pisa, per due anni dalla stipula dell'accordo quadro, oltre alla proroga contrattuale di 1 anno;
- b) la consegna, il montaggio, l'installazione ed il collaudo delle tende nuove;
- c) il ritiro e l'avvio a smaltimento, a riuso o a riciclo delle tende vecchie;
- d) il pieno ripristino dei luoghi oggetto dell'installazione;
- e) il servizio di riparazione delle tende oggetto della presente fornitura e di eventuali tende già presenti negli uffici comunali.

Art. 2 – Descrizione della prestazione

1. I beni da fornirsi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecnico-costruttive qui di seguito riportate:

Tipologia	Descrizione
Tende verticali a bande	Tende a bande verticali ignifughe in poliestere con profilo in lega di alluminio estruso; carrelli di trascinamento frizionati; bande verticali di larghezza 127 mm; peso 230 g/mq (le misure sono indicative). Trasmissione luce inferiore al 20 %. Qualunque tipo di fissaggio.
Tende veneziane interne	Tende veneziane interne a lamelle rigide in alluminio; larghezza lamelle 25 mm; qualunque tipo di fissaggio.
Tende veneziane esterne	Tende veneziane esterne a lamelle rigide in alluminio; larghezza lamelle 50 mm; qualunque tipo di fissaggio.

2. I prodotti offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche, oltre a quelle indicate al comma 1:

- conformità, dove richiesta, ai Criteri Ambientali Minimi per le Forniture di Prodotti Tessili, previsti all'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 07.02.2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili", oppure possesso della certificazione standard 100 by Oeko-Tex, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
- appartenere almeno alla classe 1 di reazione a fuoco, ai sensi del DM del Ministero dell'Interno del 22.02.2006 per gli uffici;

- essere conformi alla normativa UNI EN 13120:2014 “Tende Interne – requisiti prestazionali compresa la sicurezza”, con particolare riguardo per caratteristiche prestazionali quali la protezione dallo strangolamento;
 - essere conformi ad ogni altra normativa specifica dettata in materia di tendaggi a livello nazionale o comunitario.
3. La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nel presente capitolato, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi.
 4. Essendo il presente Accordo Quadro relativo a solo tre tipi di tendaggio, l’Amministrazione si riserva di acquisirne di altre tipologie al di fuori dall’Accordo medesimo.
 5. Nel caso in cui per il montaggio ed il funzionamento di una delle tipologie di tendaggi sia necessaria l’aggiunta o la modifica di componenti, la variazione del prezzo dei tendaggi sarà concordato con l’Amministrazione, la quale, prima di effettuare l’ordine, provvederà a richiedere alla ditta un preventivo di spesa dettagliato.
 6. Il presente accordo quadro comprende, altresì, l’eventuale servizio di riparazione sia delle tende oggetto della presente fornitura che di tende già esistenti negli uffici comunali.

Art. 3 – Durata e importo massimo dell’Accordo Quadro

1. L’Accordo Quadro ha validità biennale, con possibilità di proroga per una annualità, a partire dalla data della sottoscrizione in forma elettronica del relativo contratto da parte dell’affidatario e del Comune.
2. L’Accordo Quadro giungerà a naturale scadenza al verificarsi del primo evento fra:
 - la scadenza del periodo contrattuale, compresa l’eventuale proroga;
 - il raggiungimento dell’importo massimo di fornitura di € 100.000,00 (IVA esclusa).
3. L’entità complessiva delle forniture e del servizio di riparazione che il Comune, in ragione dei propri fabbisogni, richiederà nel periodo contrattuale all’affidatario del presente Accordo Quadro non è determinabile a priori, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 2. L’esatto ammontare delle forniture e servizi sarà esclusivamente quello risultante dal complesso degli ordinativi che saranno di volta in volta inoltrati dal Comune in vigenza dell’Accordo Quadro, senza che l’affidatario possa pretendere alcunché, oltre al prezzo al mq pattuito, per il fatto che il singolo ordinativo comporti la fornitura e l’installazione di tendaggi presso più sedi distanti tra loro. Lo stesso vale per il servizio di riparazione.
4. Il Comune potrà effettuare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 100.000,00 (IVA esclusa), ai prezzi risultanti dall’offerta presentata dalla ditta a cui verrà affidato l’appalto.
5. Non è contemplato un importo minimo per ciascun ordinativo di fornitura né per ciascun servizio di riparazione.
6. I prezzi dei beni, offerti dalla ditta affidataria, si intendono comprensivi di tutte le attività di cui all’articolo 2 del presente capitolato, di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio a regola d’arte, smaltimento nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, oltre che dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9 D. lgs. n. 36/2023.
7. Nell’ipotesi in cui il fabbisogno del Comune sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla Ditta affidataria.

Art. 4 – Condizioni della fornitura

1. L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. Qualora il prodotto offerto dalla Ditta venga successivamente messo fuori produzione, o comunque non sia più disponibile, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente la circostanza alla Stazione Appaltante, offrendo contestualmente un prodotto equipollente, sia nella qualità che nel prezzo, in sostituzione di quello fuori catalogo.
3. L’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro, le disposizioni in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, le norme recate dal D. Lgs. 81/2008, assumendo in proprio ogni responsabilità e lasciando indenne il Comune, anche in caso di infortunio e di danni arrecati a persone o cose sia dell’Ente stesso che di terzi.

4. La posa in opera avverrà preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico, a seconda dei casi, degli uffici comunali. Tuttavia, non potendosi escludere a priori, durante le fasi di consegna e montaggio, la presenza di utenti e di personale, oltre quello necessario per ricevere i montatori e verificare il materiale in consegna, si ritiene di dover redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ogni volta che verrà richiesta una nuova fornitura alla ditta, effettuando le relative valutazioni.
5. L'Appaltatore si impegna a consentire al Comune, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e, più in genere, del presente Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione in ordine allo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

1. L'affidatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcunché, oltre al prezzo al metro quadro offerto, comprensivo di tutte le prestazioni previste al precedente art. 2) per le eventuali forniture eventuali, ed al prezzo orario offerto per l'eventuale servizio di riparazione, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.
2. La Ditta affidataria, fino al 31.12.2025, eseguirà la fornitura ed effettuerà i servizi richiesti dalla stazione appaltante alle condizioni economiche offerte in sede di aggiudicazione.
3. In seguito, su richiesta della ditta fornitrice da presentarsi a mezzo pec entro il 31 gennaio di ogni anno, i prezzi potranno essere rivalutati ai sensi dell'art. 60, comma 2. Tale revisione potrà essere accordata dall'Ente solo se si saranno verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali/prodotti tali da determinare una variazione del costo della fornitura e/o del servizio in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
4. Per determinare la variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) annuale al netto dei tabacchi che l'ISTAT abbia reso disponibile all'inizio di ogni anno.

Art. 6 – Richiesta e consegna delle forniture

1. Il Comune, prima dell'emissione di un ordinativo, chiederà alla ditta appaltatrice di effettuare un sopralluogo negli uffici comunali interessati per concordare la tipologia di prodotto adatto al caso di specie (per prevenire eventuali problematiche nella fase di installazione dei tendaggi) e farsi rilasciare un preventivo di spesa, sulla base del quale verrà emesso il relativo ordinativo.
2. La Ditta appaltatrice deve eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine della Stazione Appaltante, la quale non procederà, in alcun caso, alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi.
3. La Ditta appaltatrice dovrà comunicare la data di consegna all'Ente con un preavviso di 5 giorni.
4. In ogni caso, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare ed installare le forniture richieste:
 - entro **25 giorni feriali** dalla ricezione dell'ordinativo, nel caso di ordinativi di fornitura di un numero di tende non superiore a dieci;
 - entro **35 giorni feriali** dalla ricezione dell'ordinativo, nel caso di ordinativi di fornitura di un numero di tende superiore a dieci.
5. Il servizio di riparazione delle tende dovrà, invece, essere effettuato entro **15 giorni feriali** dalla ricezione dell'ordinativo.
6. Ai fini del computo dei giorni feriali entro i quali l'Appaltatore deve consegnare la merce o eseguire il servizio, non sono considerate le due settimane centrali di agosto. Si configurano, altresì, come fattispecie esimenti l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità i casi di forza maggiore, debitamente riscontrati e verificati dalla Stazione Appaltante.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali meglio disciplinate all'art. 12.
8. Al materiale inviato ad ogni ufficio comunale dovrà corrispondere un diverso documento di trasporto (DDT).
9. La responsabilità per eventuali danni ai prodotti dovuti al trasporto delle forniture resta a carico della Ditta fornitrice.

10. Al momento della consegna la Ditta fornitrice è tenuta a consegnare i manuali d'uso e manutenzione al personale addetto degli uffici comunali conferitari.

Art. 7 – Rilevazione di difformità qualitative o quantitative

1. La Ditta appaltatrice è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità dei beni forniti esistente al momento della loro consegna.
2. Il personale preposto dell'Amministrazione ha diritto a respingere al mittente le forniture palesemente difformi se, controllando la corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce consegnata in presenza del personale addetto alla consegna, rilevi difformità quantitative (articolo consegnato in quantità superiore rispetto a quanto ordinato, presenza di articoli non ordinati) e/o difformità qualitative (articolo difforme, viziato o difettoso).
In tal caso il consegnatario respingente ed il consegnante dovranno redigere e firmare apposito verbale, che l'Ufficio Provveditorato allegnerà alla segnalazione che invierà alla Ditta fornitrice, affinché assuma i provvedimenti del caso, nel rispetto delle tempistiche contrattuali.
3. Se la difformità è rilevata dopo la consegna e relativa installazione, l'Ufficio Provveditorato richiederà alla Ditta fornitrice un intervento per rimuovere la difformità medesima o la sostituzione del prodotto.
4. Decorso infruttuosamente 15 giorni feriali dalla data della richiesta di sostituzione del materiale respinto o di integrazione del materiale mancante in prima istanza, il Comune potrà acquistare e far installare analoga merce da altre Ditte, riservandosi di addebitare alla Ditta fornitrice l'eventuale maggior costo.

Art. 8 – Ritiro prodotti fuori uso

1. L'Appaltatore si impegna, nei termini di legge, a ritirare dagli uffici comunali ed avviare a smaltimento, riuso o riciclo i vecchi tendaggi, comprensivi del materiale ad essi connesso e relativo, contestualmente al montaggio dei nuovi tendaggi richiestigli in sostituzione, così come indicati nei singoli ordinativi di fornitura.
2. Per le attività descritte al comma 1 l'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo, oltre all'offerta al mq che gli ha consentito di ottenere l'affidamento del presente Accordo Quadro.
3. Ove l'appaltatore non provveda alle attività descritte al comma 1, si applicano le penalità di cui all'art. 12, commi 2 del presente Capitolato.

Art. 9 – Modalità d'intervento durante il periodo di garanzia

1. La Ditta fornitrice, secondo le previsioni dell'art. 132 del D. Lgs. 206/2005, garantisce i beni forniti e installati per 24 mesi, decorrenti dalla data d'accettazione delle forniture mediante sottoscrizione dei verbali di consegna.
2. La garanzia è da intendersi comprensiva di manodopera e di ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, comprensiva l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.
3. La garanzia non comprende i difetti causati da:
 - uso improprio e/o manomissione;
 - cause di forza maggiore.
4. Gli interventi di ripristino della funzionalità dei tendaggi coperti da garanzia dovranno essere effettuati entro i 7 giorni feriali successivi al ricevimento di comunicazione di richiesta d'intervento, pena l'applicazione delle penalità previste all'art. 12, comma 2, del presente Capitolato, tranne che in presenza di casi particolari non dipendenti da negligenza dell'Appaltatore, da valutarsi di volta in volta.
5. Nulla dovrà essere addebitato dall'Appaltatore per gli interventi summenzionati, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio degli addetti alla riparazione ed all'eventuale sostituzione.

Art. 10 – Fatturazione

1. Le fatture inviate dalla Ditta fornitrice debbono pervenire in formato elettronico ed essere indirizzate a "Comune di Pisa Via degli Uffizi, 1 56125 Pisa", indicando obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio "UF5YHL".
2. Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Il pagamento resta subordinato all'accertamento della completa regolarità della fornitura rispetto alle condizioni pattuite o previste dalla normativa, della regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, da verificarsi mediante acquisizione del DURC, nonché ai controlli di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973.

4. In caso di contestazioni su qualità e quantità delle forniture, il termine di pagamento sarà sospeso fino alla definizione del contenzioso fra le parti, con eventuale emissione di nota di credito e quantificazione delle penali da applicare.
5. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, nel rispetto della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'Appaltatore, prima della stipula dell'Accordo Quadro, presta una garanzia definitiva di cui all' art. 53 del D. Lgs. 36/2023, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Non si applica l'art. 117 D. Lgs. 36/2023, tranne il comma 8 per lo svincolo della garanzia.
2. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le maggiori spese causate dall'essersi dovuti rivolgere a Ditte terze per il perdurante inadempimento della Ditta aggiudicataria.
3. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto ad avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per completare le prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 12 – Penali

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.
2. Sono previste le seguenti penali contrattuali in caso di inadempimento del fornitore, che, ai sensi dell'art. 126 D. Lgs. 36/2023, non potranno complessivamente superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale:
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna e la sostituzione dei prodotti, rispettivamente, all'art. 6 comma 4 e 5 e all'art. 7 comma 4 del presente Capitolato, sempre che tale ritardo non sia imputabile all'Amministrazione o ai plessi scolastici/uffici comunali destinatari delle forniture, è prevista una penale pari all'1 % dell'ammontare netto contrattuale;
 - per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine perentorio stabilito per gli interventi di assistenza post-vendita all'art. 8, comma 3 del presente Capitolato, sempre che tale ritardo non sia imputabile all'Amministrazione o agli uffici comunali destinatari delle forniture, è prevista una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale;
 - nel caso di mancato ritiro di prodotti fuori uso, di cui all'art. 8 del presente Capitolato, è prevista una penalità pari a 150 € per ogni pezzo non ritirato;
 - nel caso di mancato o solo parziale allontanamento con trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi, è prevista una penalità di 500,00 € per evento.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, che l'Ufficio Provveditorato del Comune di Pisa dovrà inviare all'Appaltatore entro 7 giorni solari dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'Appaltatore, una volta ricevuta la contestazione, potrà presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni solari. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione applicherà le sopradette penali.
4. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Ditta appaltatrice si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
6. Per il pagamento di penalità e la rifusione di eventuali ulteriori danni, il Comune si rивarrà mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o, in mancanza, sulla garanzia che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.122 D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Accordo quadro si intenderà risolto di diritto tramite comunicazione scritta inviata alla Ditta affidataria a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;
 - b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c) inosservanza dei divieti su cessione contrattuale, subappalto e cessione dei crediti;
 - d) ottenimento per tre volte consecutive del DURC negativo;
 - e) triplice diffida scritta all'Aggiudicatario circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - f) inadempimento delle prestazioni contrattuali o loro adempimento in tempistiche più che triple rispetto alle previsioni contrattuali;
 - g) mancata firma dell'Appaltatore sul contratto;
 - h) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di ordine generale da parte dell'Appaltatore;
 - i) anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, qualora, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Ditta affidataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
 - j) in caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà incamerare la garanzia definitiva o applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
4. Le interruzioni o i ritardi della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. Infatti, le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

Art. 14 – Responsabilità

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto del presente Capitolato.
2. La Ditta appaltatrice è responsabile nei confronti del Comune per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti, sia durante il periodo in cui gli articoli rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Ditta stessa, sia durante le operazioni di trasporto, fino alla consegna e relativo montaggio.
3. Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura.

Art. 15 – Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro, ricorrendo i casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 241/1990 e dell'art. 123 D. Lgs. n. 36/2023.
2. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto dovuto in base all'art. 11 Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, senza che al Comune faccia carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., alcun onere aggiuntivo. La Ditta rinuncia pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 16 – Cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti

1. Il subappalto del servizio è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
2. La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d).
3. Per le cessioni di crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'allegato II.1 disciplina le condizioni per la loro opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 17 – Estensione degli obblighi di condotta previsti per il personale dipendente

1. Per la durata dell'Accordo Quadro, il personale della Ditta appaltatrice coinvolto a vario titolo nell'esecuzione del medesimo è tenuto ad osservare, per quanto compatibile, il "Codice di Comportamento

dei dipendenti pubblici” del Comune di Pisa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20.06.2024 e pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atti generali” visionabile al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento>

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.